



**DOT
COM**

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2022

Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti


SCADENZE PER CAF E PROFESSIONISTI

Entro il 30.09.2022

Caf e professionisti rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

Dal **23.05.2022** si può accedere alla dichiarazione precompilata.

CAF Do.C. ha individuato il calendario per la trasmissione dei modelli 730 all'Agenzia delle Entrate



Periodo di ricezione	Data di trasmissione
Entro il 31 maggio 2022	9 giugno 2022
Dal 1° giugno al 10 giugno 2022	13 giugno 2022
Dall'11 giugno al 20 giugno 2022	23 giugno 2022
Dal 21 giugno al 15 luglio 2022	20 luglio 2022
Dal 16 luglio al 27 luglio 2022	28 luglio 2022
Dal 28 luglio all'8 agosto 2022	9 agosto 2022
Dal 9 agosto al 31 agosto 2022	7 settembre 2022
Dal 1° settembre al 21 settembre 2022	22 settembre 2022
Fino alle 13:00 del 30 settembre	30 settembre 2022

SOGGETTI UTILIZZATORI

Novità: mentre l'anno scorso i produttori agricoli in regime di esonero, con volume d'affari fino a 7.000 euro, non tenuti alla presentazione del Modello 770, Irap e IVA, ma **obbligati a comunicare i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell'emergenza Covid-19**, non potevano redigere il modello 730, quest'anno possono scegliere tra:

- presentare il Modello 730/2022, il quadro RS del Modello Redditi PF 2022 e relativo frontespizio,
- presentare esclusivamente il Modello Redditi PF 2022 compilato completamente.

Confermato l'utilizzo del modello 730 agli eredi per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2021 delle persone decedute **nel 2021 o entro il 30.09.2022.**

DESTINAZIONE 2 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Nel modello 730/1, modello con il quale il contribuente esprime la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille all'Irpef, **dal periodo d'imposta 2021** i contribuenti non hanno più la possibilità di destinare il due per mille in favore delle associazioni culturali, ma solo ai partiti politici.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.

QUADRO B: REDDITI FABBRICATI

Regime agevolato locazioni brevi

La Legge 178/2020, ha previsto, dal 2021, delle limitazioni all'applicazione del regime agevolato per le locazioni, in quanto è riconosciuto solo nel caso in cui la locazione breve sia applicata a non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta.

Oltre questo limite, l'attività si presume svolta nell'esercizio di impresa e i redditi realizzati sono dichiarabili esclusivamente con il Modello Redditi PF ed è precluso l'utilizzo del Modello 730.

QUADRO B: REDDITI FABBRICATI

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	.00					.00		<input type="checkbox"/>				
B2	.00					.00		<input type="checkbox"/>				
B3	.00					.00		<input type="checkbox"/>				
B4	.00					.00		<input type="checkbox"/>				
B5	.00					.00		<input type="checkbox"/>				
B6	.00					.00		<input type="checkbox"/>				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE									
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
1	2	3	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	6	7	8	9	
B11									

E' consentito non dichiarare i canoni di locazione non percepiti riferiti a immobili abitativi se entro il termine di presentazione della dichiarazione è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.

Per recepire questa nuova previsione per canoni non percepiti, nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il **codice 4** in caso di mancata percezione dei canoni se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando a colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4₆.

QUADRO B: REDDITI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B3	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B4	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B5	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B6	.00					.00	<input type="checkbox"/>					

Sempre per la colonna 7 “Casi particolari” sono stati aggiunti alcuni codici per recepire i casi di rinegoziazione del canone di locazione:

- **codice 6**: se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo,
- **codice 7**: se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo, non siano stati percepiti in tutto in parte i canoni di locazioni previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si sia concluso entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi,
- **codice 8**: se è stato rinegoziato in diminuzione l'importo del canone di locazione di immobile ad uso abitativo posseduto in comproprietà e dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota.

QUADRO B: REDDITI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13
			GIORNI	%								ALTRI DATI
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B3	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B4	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B5	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B6	.00					.00	<input type="checkbox"/>					

La colonna 13 è stata rinominata in “Altri dati” e deve essere utilizzata in due situazioni in presenza di locazione con canone concordato e con opzione per cedolare secca:

- deve essere indicato il **codice 1** se i contratti di locazione sono stati stipulati in comuni in cui è stato deliberato nei cinque anni precedenti il maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi e nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 in cui sia stata individuata una zona rossa;

- deve essere utilizzato il **codice 2** per contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari		Codice Stato estero		
C1	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI	C2	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI	C3	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	4 ALTRI DATI
			,00					,00					,00	

In presenza dei cosiddetti “lavoratori impatriati” nella casella “Casi particolari” sono stati inseriti due nuovi codici:

- il **codice 13** da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e fruisce in dichiarazione della tassazione nella misura del 50% del reddito da lavoro,
- il **codice 14** da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90% del reddito da lavoro.

Nei casi ordinari, il regime di esenzione parziale a favore di questi soggetti è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro; la casella “Casi particolari” del quadro C dovrà essere compilata esclusivamente nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi. In tal caso, nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2021, con appositi codici, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. Se sono indicati questi nuovi codici nella casella “Casi particolari” deve essere obbligatoriamente compilata anche la casella “Codice Stato Estero”.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2022)	1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE

Anno 2022

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)	1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE	3	I SEMESTRE	4	II SEMESTRE

Anno 2021

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

C14	1	CODICE	2	TRATTAMENTO EROGATO	3	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	4	ESENZIONE IMPATRIATI
				,00		,00		,00

Anno 2022

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

C14	1	CODICE	2	BONUS EROGATO	3	CODICE	4	TRATTAMENTO EROGATO	5	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6	ESENZIONE IMPATRIATI	7	MISURE DI SOSTEGNO	8	LAVORO DIPENDENTE	9	DISTRIBUZIONE CONTRATTUALE
				,00				,00	,00	,00		,00				,00		,00

Anno 2021

Il DL n. 3/2020 ha disposto dal 1° luglio 2020 l'abolizione del "bonus Irpef" che è stato sostituito dal trattamento integrativo e dall'ulteriore detrazione.

La soppressione del bonus Irpef ha determinato nel modello 730 l'eliminazione dell'indicazione relativa ai giorni riferiti al primo e secondo semestre presenti l'anno scorso nel rigo C5 del quadro ed è stato revisionato anche il rigo C14 sezione V "Riduzione della pressione fiscale" riguardante la determinazione del trattamento integrativo, in quanto rispetto al Modello 730/2021 sono state eliminate sia le colonne 1 e 2 relative al bonus Irpef, sia le colonne 7 8 e 9 del rigo che permettevano di gestire l'attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo qualora il contribuente avesse percepito nel 2020 delle misure di sostegno al reddito, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI

La detrazione riconosciuta al personale militare delle Forze Armate e al personale delle forze di polizia in servizio continuativo ed è stabilita annualmente con apposito Dpcm.

Il Dpcm è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2021 e ha modificato l'ammontare della riduzione individuando l'importo di 609,50 euro, contro i 582,50 euro dell'anno precedente.

SEZIONE VI - DETRAZIONE PER COMPARTO SICUREZZA E DIFESA									
C15	FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	¹	.00	NON FRUITA TASSAZIONE ORDINARIA	²	.00	FRUITA TASSAZIONE SEPARATA	³	.00

QUADRO E

Tracciabilità dei pagamenti degli oneri

Per fruire della detrazione del 19% per gli oneri indicati nell'articolo 15 TUIR e anche in altre disposizioni, il pagamento deve avvenire attraverso i cosiddetti metodi tracciabili (versamento bancario, postale, carta di credito, di debito, eccetera..)

Questo obbligo non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente attesta la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento tramite ricevuta del bancomat, copia del bonifico effettuato, estratto conto della carta di credito, copia del bollettino postale, del MAV, o dei pagamenti effettuati tramite PagoPA.

In assenza di questa prova cartacea è ammessa l'annotazione sulla fattura, ricevuta fiscale o documento da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizi; questa annotazione deve indicare che il pagamento è avvenuto tramite strumento tracciabile (Circolare Agenzia Entrate n. 7/2021).



QUADRO E

- Detrazione per corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e specializzazione (codice 13 nei righi da E8 a E10): annualmente viene emanato apposito decreto che considera gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali e questo è il limite per la detraibilità di quanto sostenuto per le università private.

Per il periodo d'imposta 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il decreto 23/12/2021 n. 31 che ha modificato gli importi stabiliti per il 2020 e ha modificato l'elencazione dei corsi di laurea;

- detrazione per spese veterinarie (codice 29 nei righi da E8 a E10): il limite è aumentato a 550 euro, mentre per il 2020 era pari a 500 euro. Non è mutata la franchigia di 129,11 euro;

- detrazione per spese sostenute per lo studio e la pratica della musica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni attraverso l'iscrizione annuale e l'abbonamento a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione (**codice 45 nei righi da E8 a E10**): la **nuova detrazione** è ammessa a condizione che il contribuente abbia un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, ed è ammessa per un importo di spesa non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo.



QUADRO E

Dal 2018 le erogazioni in denaro o in natura a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è di importo superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.

Per permettere ai contribuenti di fruire pienamente di questa agevolazione, nel Modello 730/2022 il rigo 36 è stato modificato prevedendo, oltre alla colonna relativa all'importo, anche quelle relative al “Residuo 2020”, “Residuo 2019” e “Residuo 2018”.

	1	2	3	4
	Importo	Residuo 2020	Residuo 2019	Residuo 2018
E36 EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	,00	,00	,00	,00

QUADRO E – BONUS EDILIZI

Con riferimento ai bonus edilizi, il quadro E del Modello 730/2002 non è stato modificato strutturalmente, ma sono state recepite le novità normative intervenute nel corso del 2021.

In particolare:

- l'aggiunta tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%) degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- l'ammissione al beneficio fiscale del 110% anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.

QUADRO E – BONUS EDILIZI

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS											
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE		Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E41										,00	
E42										,00	
E43										,00	
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE											
	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE		T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO	
E51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E51											
E52											
E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)			CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATAMENTO			
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E53											

E' stato aggiunto nella colonna 2 "Tipologia" nei rigi da E41 a E43 il **codice 20** relativo alle spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'articolo 16-bis, comma 1 lettera e) del Tuir, realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante superbonus, per efficienza energetica o misure antisismiche.

QUADRO E – BONUS EDILIZI

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE			ANNO	IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESA ARREDO IMMOBILE	
		1	2	3					1	2	3	4
					,00							,00

Sono stati aggiunti i **codici 4 e 5** da indicare nella colonna 1 “Codice identificativo della spesa” del rigo E56 relativamente a spese per installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di recepire i diversi limiti di spesa seconda della tipologia di immobile su cui è effettuata l'installazione e all'anno di inizio dei lavori:

- **codice 4** in presenza di spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica in edifici unifamiliari o unità indipendenti situate in edifici plurifamiliari, eseguite congiuntamente agli interventi trainanti superbonus;
- **codice 5** per spese sostenute in edifici plurifamiliari o condomini, eseguite congiuntamente agli interventi trainanti superbonus.

Il limite di spesa agevolabile per l'acquisto nell'anno 2021 di arredi ed elettrodomestici per immobili ristrutturati (c.d. Bonus mobili) è aumentato a 16.000 euro.



QUADRO E – BONUS EDILIZI

Obbligatorietà per beneficiare della maxi detrazione del 110% dell'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi; inizialmente questo documento era richiesto solo nei casi di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 29 novembre 2021 ha precisato che:

- il visto riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e va acquisito entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi,
- se il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione, come nell'ipotesi in cui la dichiarazione modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato, il visto sull'intera dichiarazione assorbe il l'obbligo di apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al "Superbonus" se il contribuente fruisce della detrazione nella dichiarazione dei redditi.

QUADRO E

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella) <input type="checkbox"/>	E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE 1	2	,00
------------	---	--	------------	------------------	-------------	---	-----

Con il **codice 3** nel rigo E83, è stata recepita la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo del cosiddetto bonus vacanze; l'agevolazione riconosciuta ai nuclei familiari per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast.

Il bonus è stato utilizzato per l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno, mentre il restante 20% viene recuperato come detrazione in dichiarazione dei redditi e, quindi, nel Modello 730/2022 in caso di fruizione nel 2021.

QUADRO G – Credito d'imposta acquisto prima casa da under 36

Per gli anni 2021 e 2022 è stato introdotto il credito d'imposta per l'acquisto prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Per questa tipologia di acquisto le agevolazioni previste sono:

- esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli acquisti e gli atti costitutivi o traslativi della nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione di immobili,
- per le cessioni soggette a Iva, l'attribuzione di un credito di imposta pari all'Iva corrisposta all'acquisto,
- per i finanziamenti, esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipotecarie catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Gli atti devono essere stipulati nel periodo 26 maggio 2021 - 31 dicembre 2022 e sono ammessi al beneficio tutti i cittadini che non hanno compiuto i 36 anni di età nell'anno in cui avviene il rogito e possiedono un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

QUADRO G – Rigo G8

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36									
G8	Acquisto prima casa <i>under 36</i>	residuo precedente dichiarazione	¹	credito anno 2021	²	di cui compensato nel mod. F24	³	di cui compensato in atto	⁴
			.00		.00		.00		.00

Il **rigo G8** è da utilizzarsi per indicare il credito d'imposta per l'acquisto prima casa da parte di soggetti con meno di 36 anni di età ed è composto da quattro colonne: nella prima deve essere indicato il credito d'imposta che non ha trovato capienza dell'imposta risultante dall'anno precedente, nella colonna 2 l'importo del credito d'imposta maturato nel 2021 pari all'Iva versata all'acquisto della prima casa con l'agevolazione under 36, a colonna 3 il credito d'imposta eventualmente utilizzato in compensazione nel modello F24 fino a data di presentazione del Modello 730/2022 e a colonna 4 il credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all'acquisto della prima casa assoggettato a Iva.

QUADRO G – Rigo G15

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	¹ Codice	Importo	²	Residuo 2020	³	Rata 2020	⁴	Rata 2019	⁵	di cui compensato in F24	⁶
				.00		.00		.00		.00	.00

Nel quadro G sono state eliminate le sezioni per l'incremento dell'occupazione, per il bonus scuola e per la videosorveglianza, in quanto questi crediti d'imposta devono essere indicati nella sezione tredicesima, al Rigo G15 con specifici codici numerici.

I codici previsti per questo rigo G15:

- codice 1 - mediazioni per la conciliazione civile: nessuna novità. Attualmente codice non utilizzabile,
- codice 2 - APE: nessuna novità,
- codice 3 - sport bonus: siccome le spese sostenute nel 2021 non rientrano nel campo di applicazione dello sport bonus, nel Modello 730/2022 si potrà beneficiare solo delle rate di credito relative al 2019 o 2020,
- codice 4 - bonifica ambientale: le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo credito d'imposta sono state fissate con D.P.C.M. 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2022 numero 32. Attualmente codice non utilizzabile,

QUADRO G – Rigo G15

- codice 5 - monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: le disposizioni attuative sono state fissate con decreto MEF del 21 settembre 2021 e con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022.

Il modello di istanza per il riconoscimento del credito deve essere presentato telematicamente dagli interessati dal 13 aprile al 13 maggio 2022 e la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto verrà comunicata dall'Agenzia delle Entrate con un successivo provvedimento.
Attualmente codice non utilizzabile,

- **codice 6** - incremento per l'occupazione: non è stata prorogata tale misura e quindi non è più possibile avere un nuovo credito di imposta, ma soltanto riportare i residui di crediti che non hanno non hanno trovato capienza nei modelli dichiarativi dell'anno precedente,

- **codice 7** - school bonus: con il nuovo codice è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente,

- **codice 8** - videosorveglianza: per fruire della quota non utilizzata del credito d'imposta nel 2016 e nei periodi successivi è necessario utilizzare questo codice 8,

QUADRO G – Rigo G15

- **nuovo codice 9** - sanificazione acquisto DPI: credito d'imposta determinato dalle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

È applicabile alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Rientrano le spese di sanificazione degli ambienti, per la somministrazione dei tamponi, per l'acquisto di DPI, di prodotti disinfettanti e anche per le spese di installazione di barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese agevolabili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 e non può superare il limite di 60.000 euro,

- **nuovo codice 10** - bonus acqua potabile: credito d'imposta per le spese sostenute dal 01/01/2021 al 31/12/2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Sono ammessi al beneficio anche le persone fisiche private e coloro che erano interessati dovevano presentare apposita domanda in via telematica tra il 01/02/2022 e 28/02/2022; l'effettiva misura del credito d'imposta è stata comunicata dall'Agenzia delle Entrate il 31 marzo 2022 ed è pari al **30,3745%** delle spese sostenute. Il limite massimo di spesa agevolabile è 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le persone fisiche private.